



COMUNE DI CUNEO

CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto n. 8

ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAI CONSIGLIERI COMUNALI STURLESE UGO, FIERRO ANIELLO E TOSELLI LUCIANA (CUNEO PER I BENI COMUNI), CINA SILVIA MARIA E ISOARDI MANUELE (MOVIMENTO 5 STELLE .IT) IN MERITO A: "ISTITUZIONE DEL REGISTRO COMUNALE DI RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO - COSIDDETTO "“TESTAMENTO BIOLOGICO”" -

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI

- l'art. 2 della Costituzione, che “*riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo*”;
- l'art. 13 della Costituzione: “*la libertà personale è inviolabile*”;
- l'articolo 32, comma II, della Costituzione Italiana: “*Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana*”;
- il Codice di deontologia medica, all'art. 16, laddove si obbliga il medico “*ad astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato e/o miglioramento della qualità della vita, anche tenendo conto delle volontà del paziente laddove espresse*”;
- la Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, ove si sancisce (Titolo I, art. 3) che il consenso, libero ed informato, del paziente all'atto medico non deve essere visto soltanto come un requisito di liceità dei trattamenti, ma deve essere considerato prima di tutto alla stregua di un vero e proprio diritto fondamentale del cittadino europeo, afferente al più generale diritto all'integrità della persona;

PREMESSO CHE

- sono incardinati, in entrambi i rami del Parlamento, alcuni progetti di legge volti a disciplinare la problematica afferente alle *dichiarazioni anticipate di trattamento* (cosiddetto testamento biologico), ad oggi oggetto di lacuna legislativa;
- si intende generalmente per ‘testamento biologico’ uno strumento di indirizzo che può consentire al medico di avere un supporto per orientare le proprie decisioni sull'effettiva volontà del paziente, quando questi non è in grado di esprimerla o perché nella fase finale della propria esistenza o perché in stato di incapacità di intendere e di volere;

PREMESSO INOLTRE CHE

- anche in assenza di una specifica normativa nazionale è già possibile, come affermato da autorevoli pronunce della Corte di Cassazione, predisporre il proprio ‘testamento biologico’, formando un atto che certifichi il desiderio di chi lo firma di esercitare il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita e con il quale sia possibile indicare quali terapie si intendano accettare nell'eventualità in cui la persona si dovesse trovare nell'incapacità di esprimere il proprio consenso informato;
- il testamento biologico, in assenza di una specifica disposizione normativa nazionale, non potrà essere vincolante, ma potrà costituire comunque un efficace ed importante riferimento del medico in merito alla volontà del paziente che si trovi nell'incapacità di esprimere il proprio diritto ad acconsentire o non acconsentire alle cure proposte, soprattutto nel caso di contenziosi terapeutici;
- i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell'anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;
- i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l'archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;
- molti Comuni, anche in Provincia di Cuneo, hanno istituito il Registro di cui sopra.

RITENUTO CHE

sia opportuno che il Consiglio Comunale, pur riconoscendo l'estrema delicatezza delle questioni che riguardano i trattamenti anticipati di fine vita, sia dal punto di vista etico-scientifico sia sotto l'aspetto ancor più sensibile dei convincimenti religiosi, esprima la volontà politica di tutelare i diritti di ogni singolo cittadino a compiere in piena libertà e consapevolezza le scelte relative ai citati trattamenti

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a **istituire** un servizio che abbia la finalità di raccogliere in un apposito Registro, e di conservare nel modo più adeguato, le dichiarazioni espresse, su base volontaria, dai cittadini residenti sul territorio comunale relativamente ai trattamenti sanitari di fine vita, comunemente indicati come 'testamento biologico';
- a **costituire**, in seguito alla votazione sul presente ordine del giorno, una commissione che predisponga tutti gli strumenti giuridici opportuni – compreso un preciso e dettagliato Regolamento – che disciplinino l'istituzione ed il funzionamento del registro nonché le modalità di acquisizione e conservazione delle 'dichiarazioni anticipate di trattamento'